



**REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI DA REMOTO  
DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE**

*Approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
con delibera n. 183 dell'8 aprile 2022*

## Sommario

Art. 1 - Procedimento da remoto .....	2
Art. 2 - Piattaforma di collegamento .....	2
Art. 3 - Convocazione per la discussione da remoto .....	2
Art. 4 - Adempimenti delle parti.....	2
Art. 5 - Comunicazione dati per il collegamento.....	3
Art. 6 - Adempimenti della segreteria .....	3
Art. 7 - Redazione verbale della seduta.....	3
Art. 8 - Svolgimento della seduta .....	3
Art. 9 - Eventuale audizione di testimoni .....	4
Art. 10 - Seduta riservata.....	4
Art. 11 - Entrata in vigore e termine finale.....	4

### **Art. 1 - Procedimento da remoto**

1. Il procedimento davanti al Consiglio di Disciplina Nazionale si svolge in modalità telematica.
2. In caso di ricorso avverso la sanzione della radiazione, su istanza del ricorrente, il procedimento si svolge in presenza.
3. L'istanza di cui al comma precedente deve essere presentata dal ricorrente unitamente al ricorso a pena di decadenza.
4. Al procedimento telematico si applicano tutte le disposizioni contenute nel Regolamento delle procedure disciplinari per il procedimento in presenza, approvato dal Consiglio Nazionale, se con esso compatibili.
5. Tutte le comunicazioni relative al procedimento, ove non prevista altra modalità, vengono effettuate a mezzo PEC.

### **Art. 2 - Piattaforma di collegamento**

1. Per rendere operativi i collegamenti telematici il Consiglio di Disciplina Nazionale utilizza una piattaforma, fornita dal Consiglio Nazionale, che consenta l'interazione tra più soggetti mediante visualizzazione attraverso webcam dei partecipanti e l'eventuale condivisione dello schermo per la presa visione di documenti inerenti il procedimento, salvaguardando la effettiva partecipazione e la garanzia del contraddittorio nonché il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

### **Art. 3 - Convocazione per la discussione da remoto**

1. Una volta pervenuto il ricorso il Presidente, con propria delibera firmata digitalmente, nomina il collegio ed indica il relatore.
2. Almeno 20 giorni prima della prevista data di discussione, fissata ai sensi degli articoli 37 e segg. del Regolamento delle procedure disciplinari, il collegio comunica alle parti la data e l'ora in cui verrà attivato il collegamento per lo svolgimento della seduta da remoto nonché il recapito telefonico e l'indirizzo email ordinario al quale segnalare eventuali necessità organizzative o tecniche.

### **Art. 4 - Adempimenti delle parti**

1. Le parti o i difensori nominati faranno pervenire, almeno 5 giorni prima della data prevista per il collegamento per lo svolgimento delle sedute, una comunicazione contenente l'indirizzo email ordinario ed il numero del cellulare dei soggetti (parte e/o difensore) che intendono collegarsi.

2. La mancata trasmissione della comunicazione di cui al comma precedente si intenderà come tacita rinuncia alla partecipazione alla seduta da remoto.

### **Art. 5 - Comunicazione dati per il collegamento**

1. Alle parti che hanno effettuato la comunicazione di cui all'articolo precedente ed ai componenti del collegio giudicante verranno comunicati, entro le 24 ore precedenti alla data disposta per la seduta di discussione, i dati necessari al collegamento.

### **Art. 6 - Adempimenti della segreteria**

1. Nel giorno e all'ora fissati per la seduta, la segreteria attiva il collegamento mediante piattaforma e con le modalità precedentemente comunicate.

2. Se il collegamento con una delle parti o con uno dei componenti del collegio non risulta possibile la segreteria li contatta a mezzo telefono e/o email per attivare la connessione mancante.

3. Attivato il collegamento audiovisivo con tutte le parti ed i componenti del collegio, il segretario procede alla preliminare identificazione delle parti presenti in collegamento, dandone atto a verbale. Di seguito il Presidente del collegio informa che è vietata la registrazione della seduta con qualsiasi mezzo dichiarando aperta la discussione.

4. In caso di interruzione involontaria del collegamento e nella impossibilità di riconnessione, la seduta verrà aggiornata dandone comunicazione senza necessità del rispetto dei termini di cui all'art. 3.

### **Art. 7 - Redazione verbale della seduta**

1. Il segretario del collegio redige telematicamente il verbale della seduta; al termine della discussione viene data lettura del verbale definitivo alle parti collegate per la manifestazione di acquiescenza.

2. Il verbale viene firmato digitalmente dal Presidente e dal segretario del collegio.

### **Art. 8 - Svolgimento della seduta**

1. Il Presidente del collegio dà la parola al relatore che espone i fatti per cui si procede e successivamente invita le parti presenti ad esporre le proprie argomentazioni.

2. Qualora dovesse emergere la necessità di approfondire l'istruttoria, il Presidente dispone in conformità, fissando il termine per il deposito della eventuale documentazione ritenuta utile e la data di rinvio della seduta dandone comunicazione alla parte non presente.

3. Al termine della discussione, previa dichiarazione delle parti di rinuncia alla immediata lettura del dispositivo, il collegamento remoto viene interrotto ed il collegio si ritira in seduta riservata.

### **Art. 9 - Eventuale audizione di testimoni**

1. In caso di audizione di testimoni richiesta dalla parte ed ammessa dal collegio, gli stessi dovranno rendere la deposizione comparando in remoto alla successiva seduta fissata dal collegio.

2. Sarà cura della parte interessata far comparire i testimoni alla seduta fissata dal collegio. In caso di assenza del testimone il collegio potrà decidere sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.

3. Al termine della deposizione viene data lettura del relativo verbale.

### **Art. 10 - Seduta riservata**

1. Al termine della seduta riservata il collegio invia tempestivamente alle parti il dispositivo della decisione, firmato digitalmente dal Presidente.

2. La decisione motivata, sottoscritta digitalmente dal Relatore e dal Presidente, viene comunicata alle parti nei termini e nei modi previsti nel Regolamento delle procedure disciplinari.

### **Art. 11 - Entrata in vigore e termine finale**

1. Il presente Regolamento, emanato per disciplinare il procedimento telematico per il solo periodo immediatamente successivo alla cessazione dello stato di emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito del Consiglio Nazionale dell'Ordine e avrà come termine ultimo di efficacia quello del 30 giugno 2022 oltre il quale, salvo espressa proroga deliberata dallo stesso Consiglio Nazionale, ai procedimenti si applicheranno le modalità ordinarie di trattazione.

2. Il Regolamento si applica ai procedimenti che saranno avviati tra la data della sua entrata in vigore e il 30 giugno 2022.

3. I procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento proseguiranno secondo le modalità previste al momento dell'avvio dei singoli procedimenti.